



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APERTURA E LA GESTIONE DELLE SALE
GIOCHI

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°41 del 27/04/2001)

ARTICOLO 1

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.07.1977 n°616, l'apertura di nuove sale attrazioni ed il loro esercizio è subordinato al rilascio della licenza da parte del Dirigente. Tale licenza è disciplinata dal T.U.L.P.S approvato con R.D. del 18.06.1931 n°773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento, ed è rilasciata in base all'art. 86 di tale T.U.L.P.S.

2. Per Sala Giochi (o Sala Attrazioni) si intende un esercizio composto da uno o più locali ove siano messi a disposizione dei clienti una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, compreso Personal Computer o simili collegati ad INTERNET, bowling, ecc.) o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quali forme di spettacolo.

ARTICOLO 2

1. Il Dirigente rilascia la licenza per l'apertura di nuove sale di attrazioni o per il trasferimento di quelle esistenti, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Quartiere competente per territorio e del Comando di Polizia Municipale, i quali valuteranno gli aspetti relativi al decoro, all'ordine, alla sicurezza e alla quiete. In caso di motivato parere negativo (parzialmente o in toto), il Dirigente valuterà la sussistenza o meno dei presupposti di regolamento per il diniego alla richiesta.

2. Le licenze sono annuali o stagionali.

3. Per l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e calcio-balilla l'età minima è di 14 anni, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata ad essi da vincoli di parentela, adozione e affiliazione.

4. Per i giochi rimanenti l'età minima è di anni 16, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata ad essi da vincoli di parentela, adozione e affiliazione.

ARTICOLO 3

1. Non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala attrazioni esistente, qualora l'esercizio si collochi in stretta prossimità di scuole, chiese o altri luoghi di culto, ospedali o simili, e comunque ad una distanza non inferiore a metri lineari 100 da questi luoghi.

2. Inoltre non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al

trasferimento di una sala attrazioni esistente, qualora l'esercizio si collochi ad una distanza inferiore a metri lineari 200 da altra sala attrazioni.

3. L'apertura di una nuova sala attrazioni o il trasferimento di una esistente all'interno di nuovi immobili è subordinato alla esistenza di adeguati parcheggi pubblici e privati come previsto del regolamento edilizio del P.R.G. Tale obbligo non sussiste per le sale attrazioni che aprono o si trasferiscono nell'ambito dei Centri Storici con una superficie di 50 mq.

4. La superficie occupata dai giochi ed apparecchi di divertimento, per ragioni di ordine ed incolumità pubblica, non potrà superare il 60% della superficie utile del locale (escluso cioè eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi).

5. La superficie di un eventuale esercizio di somministrazione alimenti e bevande di tipologia «C», così come definito dalla vigente legislazione, posto all'interno della sala giochi, viene conteggiata nel 60% della superficie occupata dai giochi e non può superarne il 25%. In ogni caso non potrà superare i 15 mq. in Centro Storico e i 23 mq. nel restante territorio comunale. Resta fermo che la somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

ARTICOLO 4

Per il subingresso nella titolarità dell'esercizio si fa riferimento, per quanto applicabile, alla normativa commerciale vigente.

ARTICOLO 5

1. Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi, anche tenuto conto della collocazione delle stesse in complessi residenziali o meno.

2. Con la stessa ordinanza potranno essere stabilite norme per il contenimento dei rumori in determinati periodi della giornata e dell'anno, nonché per l'utilizzazione delle attrezzature all'esterno dei locali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di emissioni sonore.

ARTICOLO 6

1. Per il rilascio di una nuova licenza o per il trasferimento dell'esercizio, va presentata

domanda in bollo al Sindaco. Nella domanda l'interessato dovrà, tra gli altri elementi di legge, specificare la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge.

3. Nella domanda dovrà essere dichiarata la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (superficie, distanza, ecc.) nonché delle ulteriori condizioni :

- la disponibilità dei locali, dei quali si dovrà fornire una pianta planovolumetrica in scala 1:100 e un estratto di zona 1:2000 del PRG;
- la idoneità dei locali sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e della conforme destinazione d'uso;
- l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
- l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 e 6 della legge n°447/95 e dal D.P.C.M. 05.12.1997 («Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici»);
- l'elenco dei diversi tipi di giochi ed attrezzature utilizzate, specificandone il numero ed allegando il relativo regolamento.

4. Prima di emettere il provvedimento favorevole all'interessato, il Dirigente acquisisce da quest'ultimo la documentazione relativa a quanto dichiarato, prodotta anche nella forma della certificazione di Tecnico abilitato;

5. Qualora il trasferimento sia richiesto per cause di forza maggiore, questo può essere autorizzato anche in deroga alle superficie minima prevista dall'art. 3;

6. Si considerano cause di forza maggiore: lo sfratto dichiarato con sentenza divenuta esecutiva per motivi non imputabili al conduttore e l'inagibilità dichiarata dall'Autorità pubblica.

ARTICOLO 7

Fatto salvo che con Ordinanza annuale del Sindaco si disponga altrimenti circa i rinnovi delle autorizzazioni di «polizia», le licenze sono soggette al rinnovo annuale che va effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

ARTICOLO 8

1. L'installazione di apparecchi da gioco è consentita presso pubblici esercizi, previa autorizzazione da richiedersi al Sindaco. Detta installazione è regolata dall'art. 19 punto

5 del D.P.R. 24.07.1977, n°616/77, e dall'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 1931 n°773 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal relativo regolamento.

2. Tuttavia, senza autorizzazione per l'apertura di una sala attrazioni, non si possono installare presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi alberghieri, complessi ricettivi o complementari a carattere turistico sociale alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, spacci di enti collettivi e assistenziali, circoli privati, ecc.) più di 4 (quattro) apparecchi da gioco in totale.

3. Sono esclusi dal limite di cui sopra i bigliardi ed il juke box.

4. Non sono ammessi ai giochi i minori di anni 16.

5. Per l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e calcio-balilla l'età minima è di 14 anni, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata al minore da vincoli di parentela, adozione e affiliazione.

ARTICOLO 9

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento comprese quelle previste dall'art.8, sono confermate. Le domande di rilascio di licenze nuove di trasferimento, in istruttoria e non definite, saranno assoggettate alla procedura stabilita negli artt. 2, 3, 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 10

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n°773 e successive modifiche e integrazioni, e delle altre vigenti leggi.

2. Nel caso di recidiva di violazione dell'ordinanza prevista dall'art. 5 del presente regolamento, dovrà essere disposta la sospensione della licenza e la chiusura dell'esercizio fino a giorni 15 (quindici).

ARTICOLO 11

1. E' consentita la rappresentanza, secondo le norme vigenti.

2. Il preposto rappresentante dovrà presentare apposita istanza per ottenere specifica autorizzazione, allegando atto da cui risulti il consenso del titolare.

ARTICOLO 12

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il punto 7 dell'art.8 del Regolamento comunale delle procedure e delle competenze per l'esercizio delle funzioni di polizia Amministrativa approvato con delibera di Consiglio comunale n°111 del 15/12/1998.